



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

SEZIONE TECNICA/OPERATIVA

Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

☎ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA N° 62/2021 MANIFESTAZIONE SPORT VELICO

Località: Marina di Castagneto Carducci

Date: 20 Giugno 2021

Organizzatore: Club Nautico Donoratico

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino:

- VISTA** la richiesta pervenuta in data 1° Giugno 2021 con la quale il Club Nautico Donoratico, d'ora in avanti denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una Regata Velica per il giorno 20 Giugno 2021 nello specchio acqueo antistante Marina di Castagneto Carducci (LI), di competenza S.A.R. di questo Ufficio;
- VISTA** la richiesta di nulla osta et emissione avviso ai naviganti n° 02.02.16/9669 datata 17 Giugno 2021 al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTA** l'Autorizzazione n° 4 del 27/05/2021 rilasciata dal Comune di Castagneto Carducci (LI) ai soli fini demaniali marittimi;
- VISTA** la Deliberazione del CONI n° 1 del 19 gennaio 2021 - Giunta Nazionale relativa agli adempimenti DPCM 14 gennaio 2021;
- VISTA** l'Autorizzazione n° 14/2021 del 18/06/2021 rilasciata da questo Ufficio;
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'infrastrutture dei Trasporti 29 luglio 2008, 146) e successive modifiche;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n°1085);
- VISTI** gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n°112, l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n°327);
- VISTA** la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.09.1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto di navi (approvata e resa esecutiva con legge 12.06.1913, n°606 e legge 14.06.1925, n°938);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);
- TENUTO CONTO** che la citata convenzione di Amburgo del 1979 consente di stabilire un sistema di monitoraggio del traffico nella zona di ricerca e salvataggio nella zona di cui si è responsabile;
- RITENUTO** di dover adottare ogni azione preventiva per facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio in modo da ridurre il lasso di tempo tra il momento in cui si è perduto il contatto con un'unità ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e soccorso nonché delimitare rapidamente la zona di ricerca al fine di individuare prontamente le risorse disponibili;

RENDE NOTO

che dalle ore **10.00 alle ore 18.00 del 20 Giugno 2021**, nello specchio acqueo antistante la località Marina di Castagneto Carducci, si svolgerà una Regata Velica organizzata dal Club Nautico Donoratico, rappresentata a mero titolo illustrativo nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Il tratto di mare interessato, sarà segnalato da n° 1 Boa di colore rosso/arancione posizionata alle seguenti coordinate geografiche (WGS 84), con un raggio di circonferenza pari a 1 (uno) Miglio Nautico:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43°10.753'N	010°30.468'E
Raggio di circonferenza campo gara = 1 Miglio Nautico		

ORDINA

Art. 1 - Interdizione campo gara

A decorrere dalle ore 09.30 alle ore 18.30 del giorno 20 Giugno 2021, nel tratto di mare in questione è vietato:

1. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
2. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Obblighi

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve attenersi a quanto specificato nell'autorizzazione, emessa dall' Ufficio Circondariale Marittimo di Porto di Piombino, citata nelle premesse.

Art. 4 – Misure di Prevenzione Sanitaria

L'organizzatore deve porre in essere tutte le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, facendo rispettare le norme vigenti al momento della manifestazione circa il distanziamento fisico.

Art. 5 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino>.

Piombino, 18/06/2021

p. IL COMANDANTE t.a.
T.V. (CP) Valerio CHESSARI

L'UFFICIALE IN II
1° LGT NP Andrea PORZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

SEZIONE TECNICA/OPERATIVA

Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)


☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

☎ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 62/2021



Punto	Latitudine	Longitudine
A	43°10.753'N	010°30.468'E
Raggio di circonferenza campo gara = 1 Miglio Nautico		